

Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore – Cass. n. 8037/2021

Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace; di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021 (Rv. 660820 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_286](#), [Cod_Proc_Civ_art_292](#), [Cod_Proc_Civ_art_300](#), [Cod_Proc_Civ_art_328](#), [Cod_Civ_art_1722](#), [Cod_Proc_Civ_art_299](#)